FORMEDIL ABRUZZO PMI ed ARTIGIANATO
ENTE UNICO FORMAZIONE E SICUREZZA

EDILCASSA ABRUZZO

Lettera circolare n. 16 del 10/06/2026

ORDINANZA REGIONALE

MISURE DI PREVENZIONE PER L'ATTIVITÀ LAVORATIVA NEL SETTORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTICO, NONCHÉ NEI CANTIERI EDILI E AFFINI ALL'APERTO IN CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE PROLUNGATA AL SOLE

Gent. me aziende,

con Ordinanza, la Regione Abruzzo, considerate le attuali condizioni meteo e che l'elevata temperatura dell'aria, l'umidità e la prolungata esposizione al sole, rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, a rischio quindi di stress termico e colpi di calore con esiti potenzialmente anche letali, ha stabilito **CON DECORRENZA DAL 09.06.2026** che:

SCARICA L'ORDINANZA AL SEGUENTE LINK:

https://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-06-09/ordinanza-n-1-del-9-06-2026.pdf

a decorrere dalla 09 giugno 2026 e fino al 31 agosto 2026, è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, sull'intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo, florovivaistico e nei cantieri edili ed affini, nei soli giorni in cui la mappa del rischio pubblicata alla pagina web

https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/

riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00, segnali un livello di rischio "ALTO".

Restano salvi e validi gli accordi aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali volti a tutelare la salute dei lavoratori di fronte a siffatto rischio, qualora quest'ultimi siano migliorativi e non vadano in contrasto con l'Ordinanza. Restano, altresì, salvi i provvedimenti sindacali, riferiti al territorio comunale, che non contrastano con l'Ordinanza e gli obblighi gravanti sul Datore di lavoro a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori.

Trovano applicazione le misure di trattamento di integrazione salariale richiamate nei Messaggi INPS e nella Circolare INPS richiamate in premessa dell'Ordinanza in versione integrale.

Le prescrizioni contenute nell'Ordinanza non trovano applicazione per le Pubbliche Amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, fatta salva in ogni caso l'adozione di idonee misure organizzative ed operative che riconducano il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro come previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008.

La mancata osservanza degli obblighi derivanti dall'Ordinanza determina le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 Codice penale, se il fatto non costituisce più grave reato.

Vi ricordiamo inoltre che il datore di lavoro, nel redigere il Documento di Valutazione dei Rischi, deve tener conto anche del fattore microclima sul luogo di lavoro, sia che si tratti di un ambiente di lavoro troppo caldo che troppo freddo.

Parimenti nel P.O.S. vanno previste le misure specifiche sul rischio microclimatico in base al periodo di lavorazione, tipologia di lavori, organizzazione del cantiere, anche in relazione alle misure previste nel P.S.C.

FORMEDIL ABRUZZO resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione. Distinti saluti.

Il Presidente	Il Vicepresidente	Il Direttore
PAOLO DI GIAMPAOLO	**RICCARDO ZELINOTTI**	**MASSIMO PASSALACQUA**